



COMUNE DI ZAMBRONE

Provincia di Vibo Valentia

Via Corrado Alvaro 89868 Zambrone

Tel. 0963-392022

email: comunedizambrone@virgilio.it

**Prot. n. 1708
del 22/04/2020**

Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente. Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Divieto assoluto di trasferimento o spostamento da e verso altro Comune per i giorni 24, 25, 26 e 30 aprile 2020; e per i giorni 1, 2 e 3 maggio 2020.

IL SINDACO

VISTI

- il DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, 8 marzo 2020, 22 marzo 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n.7 del 14 marzo 2020 e n.12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020;
- L'art. 32 della Costituzione;
- Vista la comunicazione Prefettizia pervenuta in data odierna;

PRESO ATTO

- della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (GURI n. 59 del 08 marzo 2020), contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- dell'Ordinanza n. 646 dell'8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- del DPCM 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'art 50, c. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: "In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, **ogni Sindaco adotta le misure necessarie** fino a quando non intervengono i soggetti competenti...";

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

RITENUTO necessario, pertanto, adottare ogni deterrente nonché l'applicazione delle sanzioni per i trasgressori, considerata la particolare pericolosità dei comportamenti scorretti nell'emergenza sanitaria in essere;

RITENUTO, pertanto, che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

ATTESO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

VISTO e RITENUTO

- Che nel territorio comunale si registrano numerose seconde abitazioni;
- Che l'approssimarsi del "ponte del 25 aprile" e del "ponte dell'1 maggio" potrebbe indurre spostamenti da e verso il Comune di Zambrone e che il litorale registra, tradizionalmente, in questi periodi, una significativa movimentazione umana;
- Che occorre adottare ogni provvedimento utile a vietare detti spostamenti al solo fine di impedire ogni forma di contagio nell'ambito del proprio territorio;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

In aggiunta alle restrizioni già previste dalle norme vigenti per i cittadini:

- 1) per i giorni **24, 25, 26 e 30 aprile 2020** e per i giorni **1, 2 e 3 maggio 2020** sull'intero territorio comunale il **divieto assoluto di trasferimento o spostamento da e verso altro Comune**, con ogni genere di mezzo di trasporto, salvo che per comprovati motivi di lavoro, estreme situazioni di necessità e comprovate esigenze di salute (Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020);
- 2) **il divieto di transito veicolare e pedonale lungo l'intero litorale di Zambrone** per i giorni **24, 25, 26 e 30 aprile 2020** e per i giorni **1, 2 e 3 maggio 2020**.

Coma da vigenti disposizioni, ai cittadini già nel territorio comunale sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e comprovati motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione, già previste per tutta la popolazione.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato e/o ogni ulteriore eventuale sanzione di legge. Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comunque comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 (centoventicinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 -bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

AVVERTE

Che il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dalla legge (art. 4 D.L. n. 19 del 25 marzo 2020).

La presente ordinanza potrà essere aggiornata ogni qualvolta si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica locale.

DISPONE

La massima diffusione della presente ordinanza con affissione nelle bacheche comunali e pubblicazione all'Albo Pretorio.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio del Comune.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Dispone, altresì, che a vigilare sulla corretta osservanza, siano la Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica.

La presente ordinanza sia immediatamente comunicata:

- alla Prefettura di Vibo Valentia;
- alla Stazione dei Carabinieri di Zungri.

Dalla Residenza Municipale lì 22 aprile 2020

Il sindaco

Avv. Corrado Antonio L'Andolina

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993